

VERBALE N. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE C.I.D. - CONOSCERE IL DIABETE,

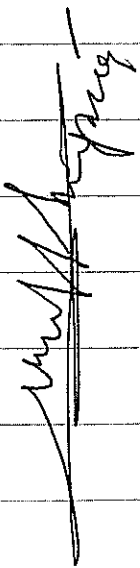
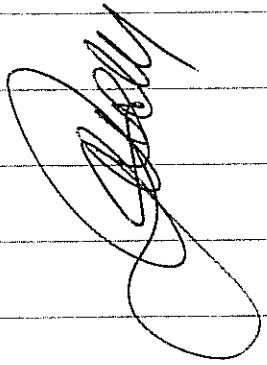
In data 24 Gennaio 2023 in seconda convocazione alle ore 16,30 nei locali dell'auditorium "Zanotti Bianco" il "cinesetto" di Via Melacrino, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci "C.I.D. - Conoscere il diabete", per esaminare, discutere e deliberare sull'ordine del giorno con come meglio indicato nello atto di convocazione della assemblea del 14 gennaio 2023 allegato al presente Verbale per farne parte integrante.

Sono presenti numerosi soci con i seguenti nomi:
Velona Salsano, Romano Giuseppe, Colabro Vittorio,
Filosino Maria, Marino Amadeo, Carbone Leonardo,
Marolino Antonio, Notta Antonino, Anna Regai,
Marras Sebastiano, Francesco Comito, Logani Giuseppe,
Logani Umberto, Logani Aurelio, Celestino Giordamini.
I presenti decidono di nominare come presidente dell'assemblea il socio Celestino Giordamini e come segretario il socio Logani Giuseppe.

Il presidente nominato, dopo avere verificato la regolare convocazione della assemblea che è avvenuta per tramite ordinario telefonico "Whats App" ai soci e approvazione dell'atto di convocazione nello

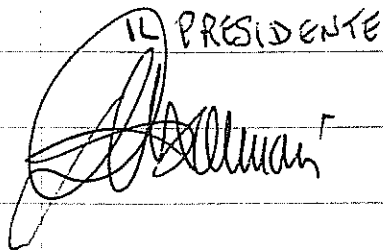
andrea del Servizio di Diabetologia delle ASL n. 11
di Via Willermün, attesta la validità delle
assemblee per poi procedere alla disamina dello
unico punto all'ordine del giorno e inerente
l'adeguamento dello statuto delle associazione
ai sensi del D. lgs n. 117/2017 c.d. Codice
del 3° settore. In particolare l'art. 1 del nuovo
statuto prevede che l'associazione assuma la
denominazione di "CID - Associazione
Conoscere il diabete Organizzazione di Volon-
tariato" o più brevemente "C.I.D.-ODV".

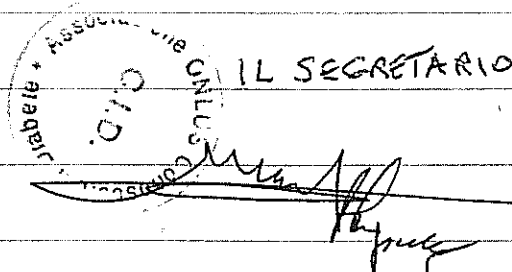
I successivi articoli chiariscono gli organi sociali
delle associazione ODV e le norme che regolano
l'ordinamento interno delle associazione,
il ruolo dell'assemblea e del consiglio direttivo,
i libri sociali e i registri da adottare e infine
delle risorse economiche. Dopo ampia discussione
l'assemblea approva a modifica dello statuto
originario il nuovo statuto delle associazione
C.I.D.-ODV. In allegato si allega il presente
Verbale per farne parte integrale e sostanziale.
A conclusione il presidente ha mandato al segretario
di procedere ai necessari adempimenti amministrativi per
poi trasmettere il tutto al competente ufficio Regionale.
Il presidente, inoltre, stimola i presenti sull'importanza

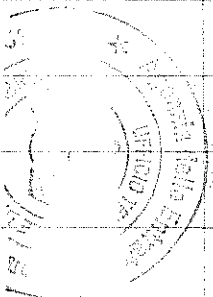
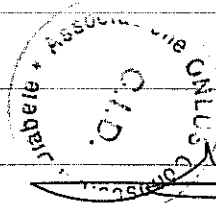


della cura dei pazienti diabetici che oggi possono disporre
di nuove tecnologie e terapie appropriate.

La assemblea non registrando ulteriori interventi
da parte dei presenti viene dichiarata conclusa
alle ore 18,00.

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO




Regione Siciliana
Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Registrazione 2-1-73 n. 201 Serie TH

Controfirmato ESE NTE

IL DIRETTORE
IL DELEGATO

Assente


Nella Guzzanti



Titolo I
Costituzione e scopi

Articolo 1: Costituzione e sede legale

- 
- 1.1. È costituita, l'associazione denominata "C.I.D. Associazione Conoscere Il Diabete Organizzazione di Volontariato" o più brevemente "C.I.D. ODV" e così di seguito indicata.
 - 1.2. C.I.D. ODV è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
 - 1.3. C.I.D. ODV è dotata di un ordinamento democratico e garantisce la partecipazione, il pluralismo, le pari opportunità, l'uguaglianza e l'elettività delle cariche sociali.
 - 1.4. C.I.D. ODV, svolge la sua attività in Italia, ha sede in Reggio Calabria, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutarie ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
 - 1.5. CID ODV ha facoltà di istituire, in Italia, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità consentita dalle norme

Articolo 2: Scopi sociali

- 
- 2.1. CID ODV non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e sviluppando – direttamente o indirettamente – progetti per assicurare ogni forma di adeguata assistenza ai diabetici ed alle loro famiglie, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni primari della persona con diabete, per ridurre, attenuare o eliminare del tutto le condizioni di debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale in cui versano, nonché per favorire ogni iniziativa di ricerca nel campo del diabete e per sensibilizzare le Istituzioni sia regionali che nazionali e l'opinione pubblica sulle problematiche derivanti dalla patologia suddetta e da ogni altra connessa e conseguente.
 - 2.2. CID ODV, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere:
 - a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

Statuto dell'Associazione
C.I.D. ODV
Conoscere il Diabete

Pag. 2/ 16

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

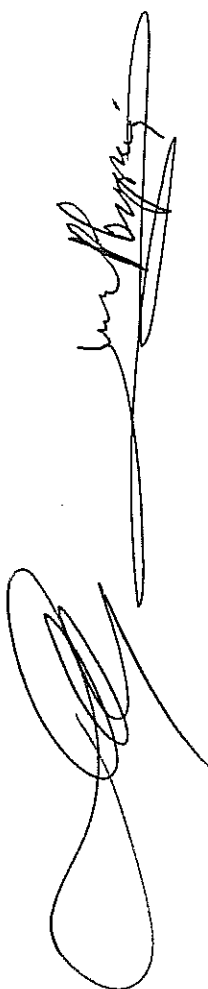
- 
- t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
 - w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2.3. Oltre a quanto specificato nel precedente comma per il perseguimento degli scopi, CID ODV potrà, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:

- 
- a. promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita della persona con diabete, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali;
 - b. promuovere CID ODV come centro permanente per l'educazione alla prevenzione del Diabete e per l'educazione Terapeutica in campo Diabetologico;
 - c. instaurare rapporti continuativi con la scuola e promuovere iniziative di educazione sanitaria, per personale docente e studenti, per una corretta informazione sulla prevenzione e cura del diabete mellito e delle complicanze ad esso correlate;
 - d. collaborare con le istituzioni competenti, per l'emanazione di norme legislative di tutela delle persone nelle quali il diabete esordisce nel pieno della vita lavorativa, agevolando ogni iniziativa volta all'orientamento professionale, all'inserimento sociale e lavorativo del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione fisica, sociale e lavorativa del diabetico colpito da complicanze invalidanti;
 - e. esercitare attività ed iniziative programmate di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico-terapeutica, giuridica, morale e sociale in favore o nell'interesse della persona con diabete;
 - f. promuovere l'assistenza alle famiglie dei diabetici con incontri informativi;
 - g. sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi a disposizione – pubblicazioni informative e divulgative sul diabete, conferenze, incontri, dibattiti radiofonici e televisivi, etc. – affinché l'organizzazione sociale, nelle sue varie espressioni, fino allo Stato, possa costituire valido strumento per la promozione dello status sociale e sanitario della persona con diabete;

Statuto dell'Associazione
C.I.D. ODV
Conoscere il Diabete

Pag. 3/ 16

- 
- h. attivare forme di cooperazione con Organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono lo stesso fine, per individuare le forme più avanzate di tutela sanitaria e sociale nonché le più recenti acquisizioni scientifiche;
 - i. collaborare con le Università, centri di ricerca, istituzioni scientifiche, stimolandole a portare un contributo alla prevenzione delle complicanze, alla cura ed allo studio più avanzato sul diabete;
 - j. promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti agli stessi associati per favorire la progettazione e lo sviluppo dell'educazione sanitaria e terapeutica in materia di diabete mellito o ad esso connessa;
 - k. promuovere con la Sanità nazionale e regionale, con le Aziende Sanitarie Ospedaliere, con le strutture ospedaliere, le Unità Sanitarie Locali ed altri soggetti pubblici e privati campagne di prevenzione, educazione sanitaria ed alimentare;
 - l. promuovere presso gli enti predetti ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia, per garantire alla persona con diabete condizioni ottimali per la cura della patologia di base e delle complicanze ad essa correlate;
 - m. promuovere e sollecitare le forze politiche per l'adozione di provvedimenti e l'emanazione di norme legislative a carattere sociale in tema di prevenzione e cura del diabete al fine di favorire l'inserimento e, laddove necessario, il reinserimento dei diabetici nel normale contesto operativo della vita socio-economica del Paese;

- 2.4. L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
- 2.5. CID ODV può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 2.6. Allo scopo di fornire a CID ODV i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti, ogni associato versa una quota associativa, tale quota è annualmente di entità stabilita dal consiglio direttivo e può essere anche annullata, se non vi sono necessità. La quota associativa è annuale, non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso.

Articolo 3: Norme sull'ordinamento interno

- 3.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

- 3.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione

Articolo 4: Associati

- 4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 4.2. Per quel che riguarda le persone fisiche, all'Associazione CID ODV possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che non abbiano riportato condanne penali. I soci costituiscono la forza vitale della CID ODV e devono impegnarsi nelle enunciate attività con passione, iniziative idonee e fedeltà allo spirito del sodalizio, per il raggiungimento delle finalità associative.
- 4.3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
- 4.4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 4.5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso

Articolo 5: Modalità di Adesione all'Associazione

5. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 5.1. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 5.2. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 5.3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

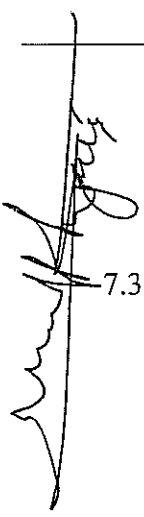
- 5.4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

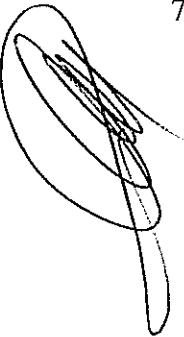
Articolo 6: Diritti e doveri degli associati

- 6.1. Gli associati hanno il diritto di:
- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- 6.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
- 6.3. Gli associati hanno il dovere di:
- 6.3.1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - 6.3.2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
 - 6.3.3. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 6.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 7: Cause di cessazione del rapporto associativo

- 7.1. La qualità di associato si perde per:
- 7.1.1. decesso.
 - 7.1.2. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - 7.1.3. mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
- 7.2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- 
- 7.2.1. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - 7.2.2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - 7.2.3. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

- 
- 7.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
 - 7.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Articolo 8: Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 8.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 8.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 8.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 8.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9: Dei volontari e delle persone retribuite

- 9.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente

di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

9.2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

9.3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV **Organi sociali**

Articolo 10: Organi dell'Associazione

10. Organi dell'Associazione

- 1 l'Assemblea Generale;
- 2 Il Presidente
- 3 Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4 Il Comitato Tecnico-Scientifico;

10.1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

10.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Articolo 11: L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 11.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 11.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato.
- 11.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

Statuto dell'Associazione
C.I.D. ODV
Conoscere il Diabete

Pag. 8/16

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 11.5. La convocazione deve pervenire agli associati tramite lettera o avviso informatico, email almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione o essere affissa all'albo per almeno 15 gg. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

- 11.6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

- 11.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

- 11.8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 12: Assemblea ordinaria: competenze e quorum

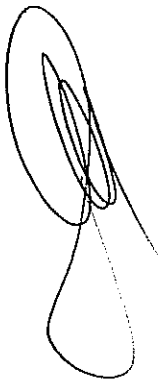
- 12.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

Statuto dell'Associazione
C.I.D. ODV
Conoscere il Diabete

Pag. 9/ 16

- 
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
 - 12.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 - 12.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 13: Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 
- 13.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
 - 13.2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Articolo 14: L'Assemblea degli associati: regole di voto

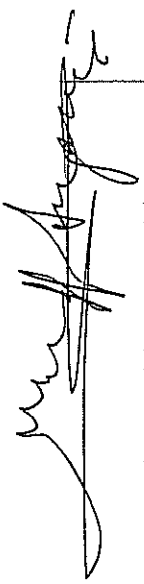
- 14.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 14.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 14.3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, ha diritto di voto e di elettorato attivo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 14.4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si può procedere anche mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

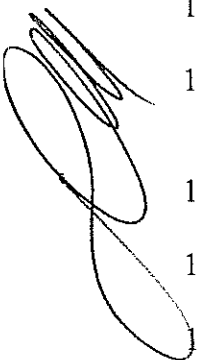
- 15.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei

Statuto dell'Associazione
C.I.D. ODV
Conoscere il Diabete

Pag. 10/ 16

- 
- successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 15.2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 15.3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 15.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16: Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 
- 16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 16.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o informatico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 16.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 16.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 16.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 16.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 16.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 16.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 17: Competenze del Consiglio Direttivo

- 17.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Statuto dell'Associazione
C.I.D. ODV
Conoscere il Diabete

Pag. 11/ 16

- 
- 
- d. nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale,
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 17.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 17.3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le mansioni di segreteria.
- 17.4. Il Tesoriere cura l'esazione delle quote sociali e di tutto quanto è di spettanza del sodalizio, esegue i pagamenti debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro cassa e dei documenti giustificativi, l'inventario di tutti i beni immobili, mobili, suppellettili, impianti e di ogni altro bene di pertinenza del sodalizio. Invita il Socio moroso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare la sua posizione debitoria. Predispose il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 18: Il Presidente: poteri e durata in carica

- 18.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 18.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 18.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 18.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 18.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- 18.6. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- 18.7. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- 18.8. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- 18.9. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 18.10. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 19: Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 19.1. La carica di Consigliere si perde per:
- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- 19.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 19.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 20: L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 20.1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
- 20.2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e rieleggibile.
- 20.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

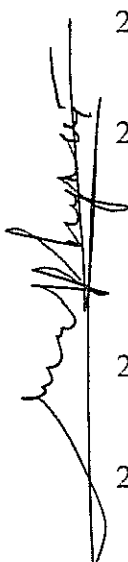
- 
- 20.4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 20.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 20.6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 21: Competenze dell'organo di controllo

- 
- 21.1. È compito dell'organo di controllo:
- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
- 21.2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 21.3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

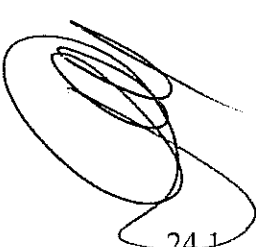
Articolo 22: L'organo di revisione

- 22.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 22.2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- 22.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 22.4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 22.5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

- 
- 22.6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 22.7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 23: Responsabilità degli organi sociali

- 23.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 23.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



Titolo V

I libri sociali

Articolo 24: Libri sociali e registri

- 24.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 24.2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 24.3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- 24.4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 25.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 25.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

- 26.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 26.2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.27: Bilancio di esercizio

- 27.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 27.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 28.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria.
- 28.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art .45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art.29 - Norme di rinvio

29.1.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

